

RG 12510 / 2018



Tribunale di Milano
Sezione lavoro

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 gennaio 2019

OSSERVA

1. ORSA – Ferrovie Milano e Lombardia, UILTRASPORTI Milano e Lombardia e UGL TAF Milano e Lombardia hanno chiesto ex art. 28 S.L. al Tribunale del lavoro i seguenti provvedimenti:

a) accertamento della antisindacalità del comportamento di ITALO NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI Spa consistito nell'averе sostituito, durante gli scioperi del 6-7 ottobre e del 4-5 dicembre 2018, i lavoratori scioperanti con qualifica di *Train Manager* con altri dipendenti, utilizzati in mansioni di categoria e/o livello di inquadramento inferiori e/o con orari eccedenti il massimo giornaliero consentito;

b) ordine a ITALO NTV Spa di cessare tale comportamento, adottando ogni più opportuno provvedimento al fine di rimuovere gli effetti della dichiarata condotta antisindacale e in particolare di astenersi per il futuro dal reiterare la condotta dichiarata antisindacale;

c) ordine di affissione del provvedimento in tutte le bacheche aziendali di copia del provvedimento giudiziale.

Le OO.SS. ricorrenti segnalavano che, nel contesto di una difficile fase di rinnovo del contratto collettivo aziendale, segnata da un accordo sindacale firmato solo da Filt-Cgil e Fit-Cisl e poi bocciato dal *referendum* tra i lavoratori (del 13 luglio 2018), le OO.SS. ricorrenti avevano indetto una serie di scioperi.

Nell'ambito di queste agitazioni erano stati indetti: lo sciopero del 6 – 7 ottobre 2018 e lo sciopero del 4 – 5 dicembre 2018.

Le organizzazioni sindacali, insospettite dal fatto che molti treni fuori delle fasce di garanzia avessero comunque regolarmente svolto il servizio negli orari previsti, avevano avviato una indagine dal quale era emerso che ITALO NTV S.p.a. aveva sostituito molte decine di lavoratori in sciopero con altri dipendenti di categoria Quadri o Impiegati direttivi, utilizzati in mansioni inferiori di Capotreno.

Invero, sulla base del vigente contratto collettivo aziendale di Italo NTV il *Train Manager* (*Capo Treno*) è un "Tecnico Specializzato" di livello 2°; il *Formatore* è un "Impiegato Direttivo" di 1° livello, l'*Istruttore* è un Quadro.

Per quanto riguarda l'impianto di Milano (cui si restringeva l'efficacia del presente ricorso), le organizzazioni sindacali avevano verificato 5 sostituzioni durante lo sciopero di ottobre, e 29 sostituzioni durante lo sciopero di dicembre.

Inoltre dall'analisi a campione delle prestazioni lavorative effettuate, vi era anche stata una violazione del limite massimo orario giornaliero.

Su questi presupposti di fatto, le organizzazioni sindacali istanti avevano richiesti provvedimenti sopraindicati.

2. Si costituiva ITALO NTV S.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso.



La società riferiva che l'equipaggio indispensabile affinché un treno potesse circolare in sicurezza è costituito da un macchinista ed un Train Manager. Ne consegue che per ciascun treno garantito era stata comandata un'unità per ciascuna figura.

Per quanto riguardava ai sigg.

gli stessi avevano la qualifica di "Train Manager Tutor" ed erano inquadrati nel 1° livello del CCL applicato dalla Società convenuta. Ciò implicava lo svolgimento di ordinarie mansioni di Train manager.

Il , titolare dell'incarico di , era anch'egli in possesso dell'abilitazione da Train Manager.

, inquadrati come Quadro e nel 1° livello contrattuale, erano Istruttori di accompagnamento, ossia si occupavano della formazione sulla sicurezza sia in aula sia sul campo dei TM nell'ambito dei percorsi formativi volti al conseguimento delle rispettive abilitazioni professionali. Anche per l'Istruttore, l'espletamento delle mansioni di Train Manager rappresentava una parte essenziale, benché complementare, della propria attività.

Istruttori e TM Tutor erano del resto programmati in turno, all'occorrenza, anche a seguito di esigenze dovute le ragioni più diverse (congedi parentali, assenze per malattie, permessi *ex lege* 104/92).

La società riferiva inoltre di non avere impiegato proprio personale oltre i limiti di orario previsti dal CCL.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

3. Nel corso dell'odierna udienza le parti, verificata l'impossibilità di una conciliazione, discutevano la causa.

4. La causa può essere decisa a prescindere dalla produzione documentale richiesta oggi dalle organizzazioni sindacali ricorrenti.

La condotta di ITALO NTV S.p.a. è qualificabile come antisindacale.

Pare chiaro che la sentenza che debba fare da guida al caso di specie è quella recentemente pronunciata dalla S.C. a proposito di un caso analogo.

Si tratta di Cass., sez. lav., 22 maggio 2018, n.12551.

La massima afferma che il comportamento del datore di lavoro che sostituisca i lavoratori in sciopero con altri dipendenti, assegnandoli a tal fine a mansioni inferiori, costituisce condotta antisindacale, a meno che siffatte mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari rispetto a quelle proprie della posizione dei dipendenti impiegati in sostituzione.

In sostanza, la Difesa di ITALO NTV S.p.a. si volge ad affermare che, in tutti i casi indicati delle OO.SS. richiedenti, per i lavoratori che erano stati inviati a sostituire gli scioperanti, le mansioni di accompagnamento dei treni rientravano fra le loro mansioni ordinarie (benché complementari e non prevalenti), nonostante vi fosse una diversità di inquadramento (come detto sopra, per i Train Manager, ossia i capi treno, il CCL di Italo S.p.a. prevede l'inquadramento nel 2° livello; il Formatore è un "Impiegato Direttivo" di 1° livello; l'Istruttore è un Quadro).

Il dato va considerato dal punto di vista formale (qualificativo), e non su basi di fatto, come pretenderebbe ITALO NTV S.p.a., riferendo che il personale impiegato in sostituzione aveva già svolto, concretamente, operazioni di sostituzione di personale di inferiore qualificazione.

Il CCL di ITALO NTV S.p.a. (doc. 1 fasc. conv.) riporta nella categoria Quadri: "Istruttore-normatore: lavoratore che, in possesso delle specifiche e necessari abilitazioni professionali e accreditamenti, e dotato di elevata professionalità e consolidata esperienza operativa, svolge l'attività di formazione, applicazione e adeguamento alle norme tecniche e di esercizio previste dalla vigente normativa di riferimento; partecipa le commissioni di esame per il rilascio dell'abilitazione; partecipa le commissioni d'inchiesta sulle anomalie di esercizio".



Lo stesso CCL riporta nella categoria "livello 1° - Direttivi": "Formatore- lavoratore che, in possesso delle specifiche certificazioni aziendali, svolge l'attività di formazione e di verifica degli standard qualitativi del personale impegnato nei servizi offerti al cliente esterno e/o interno".

Il personale sostituito è invece qualificato, come detto sopra, alla livello 2° "Tecnici specializzati". Vi si legge: "Train Manager: svolge prevalentemente le mansioni di coordinamento e controllo delle attività e delle risorse di bordo (personale, fornitori) dei processi di controlleria e vendita, con responsabilità del comfort, dirigenza e sorveglianza del convoglio, sia in gestione ordinaria che straordinaria e di emergenza, eseguendo interventi sul materiale, compilazione conservazione dei documenti di viaggio, controllo intervento delle attività di manovra e scambi in particolari situazioni e coadiutore del macchinista nei casi previsti, nel rispetto dei regolamenti delle normative vigenti. Svolge all'occorrenza attività di supporto a terra per i servizi di accoglienza e ospitalità dei viaggiatori."

L'arresto di legittimità citato sopra, invero, riferisce, in motivazione, che "può escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro che, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, disponga la utilizzazione del personale rimasto in servizio mediante l'assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie della posizione dei lavoratori così assegnati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta del datore di lavoro sia lesiva dell'interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi perchè posti in essere in violazione dell'art. 2103 cod. civ. (Cass. n. 14444/15, Cass. n. 15782/11, Cass. n.12811/09)."

Il semplice confronto fra le declaratorie, di per sé estremamente chiare, esclude che ci si trovi di fronte a personale che, quale Istruttore-Normatore (Quadro) o Formatore (1° liv.) possa dirsi avere ricompresa, sebbene marginalmente, la mansione indicata dall'accordo collettivo, quella di Train Manager.

Secondo una interpretazione di buona fede, non può ritenersi che la mansione di "coordinamento e controllo delle attività e delle risorse di bordo (personale, fornitori) dei processi di controlleria e vendita" tipica del Train Manager possa essere considerata accessoria o anche solo marginalmente connessa con quella di colui che "svolge l'attività di formazione e di verifica degli standard qualitativi del personale" (il Formatore) o con quella di colui che "svolge l'attività di formazione, applicazione e adeguamento alle norme tecniche e di esercizio previste dalla vigente normativa di riferimento" (l'Istruttore).

La marginalità o l'accessorietà devono potersi ricondurre alla declaratoria, con un chiaro rapporto di subordinazione di una mansione rispetto a un'altra, la quale ultima possa dirsi avere una importanza preminente.

Non è dato raggiungere questa conclusione nel caso di specie.

In particolare, l'attività di tutoraggio, in riferimento alle attività del Formatore (1° liv.), non coincide, evidentemente, neppure in modo marginale, con la mansione assegnata al singolo "allievo" essendo opera di sola formazione o di controllo.

Ciò, evidentemente, a prescindere dall'utilizzo, di fatto, promiscuo che di tali figure faccia ITALO NTV S.p.a. nell'ordinario svolgimento dell'ordinario traffico ferroviario.

Né il nuovo art. 2103 c.c. pare asseverare la teoria fatta propria dalla società convenuta.

L'esplicita regolamentazione della norma, come recentemente riformata, del potere unilaterale del datore di attribuire mansioni inferiori al lavoratore, nel limite della qualifica negoziale immediatamente inferiore a quella cui appartengono quelle già svolte (fattispecie che si attaglierebbe solo in parte al caso di specie), prevede l'esistenza di una modifica negli assetti organizzativi aziendali (quindi strutturali) che nella fattispecie concreta non si dà.

Ne consegue che, con riferimento a tali osservazioni, il ricorso delle OO.SS. Istanti va accolto.

5. La questione della violazione dell'orario, per contro, non pare perspicua, in rapporto alla anodina norma che si legge nell'Allegato 3 a del CCL, alla voce "premio di produttività", dove pare



potersi legittimare per il personale di bordo, l'elevazione del limite della prestazione lavorativa giornaliera fino a 12 ore giornaliere (in *programmazione*), per un numero massimo di cinque volte al mese, soglia che, in sede di *gestione operativa*, potrebbe poter essere ulteriormente elevata secondo il disposto dell'art. 16, punto n. 2, lett. i) secondo periodo dell'Allegato n. 2A al Verbale di Accordo del 25.07.2011.

6. Alla soccombenza di ITALO NTV S.p.a. seguono, ex art. 91 c.p.c., le spese processuali, che si liquidano a suo carico e in favore delle OO.SS. , in complessivi € 4.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.

P. Q. M.

accerta l'antisindacalità del comportamento di ITALO NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI Spa consistito nell'averе sostituito, durante gli scioperi del 6-7 ottobre e del 4-5 dicembre 2018, i lavoratori scioperanti con qualifica di *Train Manager* con altri dipendenti, utilizzati in mansioni di categoria o livello di inquadramento inferiori;

ordina a ITALO NTV Spa di cessare tale comportamento e di astenersi per il futuro dal reiterare la condotta dichiarata antisindacale;

ordina l'affissione di copia del provvedimento in tutte le bacheche aziendali.

condanna ITALO NTV S.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore dello O.SS. istanti, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.

Si comunichi

Milano, il 17 gennaio 2019

Il giudice
Giorgio Mariani

